



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA**

**DEL 442 / 2024**

**29/07/2024**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 LUGLIO 2024

(proposta dalla G.C. 16 luglio 2024)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AHMED ABDULLAHI Abdullahi	CROSETTO Giovanni	RUSSI Andrea
APOLLONIO Elena	DAMILANO Silvia	SALUZZO Alberto Claudio
BORASI Anna Maria	DIENA Sara	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	FIRRAO Pierlucio	SCANDEREBECH Federica
CASTIGLIONE Dorotea	FISSOLO Simone	SGANGA Valentina
CATANZARO Angelo	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATIZONE Giuseppe	GARIONE Ivana	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CONTICELLI Nadia	PIDELLO Luca	
CREMA Pierino	RAVINALE Alice	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - PORCEDDA Marco - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: ABBRUZZESE Pietro - DAMILANO Paolo - DE BENEDICTIS Ferrante - GRECO Caterina - MACCANTI Elena - PATRIARCA Lorenza - RICCA Fabrizio

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa.

#### SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DEMOLIZIONE DI FABBRICATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA CON CONTESTUALE RIEDIFICAZIONE DI UN UNICO EDIFICIO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA PERTINENZIALE, IN AREA SITA A TORINO, IN STRADA PIANEZZA, 311, INT. 10/A E 10/D- PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL P.R.G.C. EX ARTICOLO 5, COMMI 9-14, D.L. N. 70/2011 CONVERTITO IN LEGGE 106/2011, ARTICOLO 14 D.P.R. N. 380/2011 E ARTICOLO 3 LEGGE 16/2018 E S.M.I. - APPROVAZIONE DEROGA

Proposta dell'Assessore Mazzoleni.

L'articolo 5 comma 9 della Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio"(cosiddetto Decreto Sviluppo), entrato in vigore il 14 maggio 2011, prevede che le Regioni approvino entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle predette norme, specifiche leggi *"al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (...) anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:*

- a. *il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;*
- b. *la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;*
- c. *l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;*
- d. *le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti."*

Entro il citato termine e, peraltro, decorso altresì il limite di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in assenza di una specifica normativa emanata all'uopo dalla Regione Piemonte, la stessa con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9/05/2012 n. 7/UOL ha fornito le prime indicazioni per dare operatività alla legge esplicitando il campo di applicazione delle norme del cosiddetto Decreto Sviluppo.

La Città di Torino, con cinque distinte deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, ha disciplinato gli indirizzi e i criteri applicativi per l'attuazione degli interventi edilizi richiesti ai sensi della citata normativa.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nel Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale Legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino (P.R.G.), che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione è risultato, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso prevedendo ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse", con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e ai criteri applicativi già assunti con la precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dal Decreto Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi nonché, al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, l'introduzione del metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da corrispondere in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da calcolare facendo riferimento sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione delle predette risorse aggiuntive in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

Soltanto di recente la Regione Piemonte è intervenuta con una specifica normativa sull'argomento in questione: l'articolo 5 della Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 7 "*Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia*" ha, infatti, sostituito interamente l'articolo 3 della Legge Regionale n. 16/2018 "*Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana*" prevedendo espressamente, al comma 2, lettera b), l'applicazione dell'articolo 5 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con Legge n. 106/2011, ai fini del riuso e della riqualificazione degli immobili degradati, legittimamente realizzati, e delle relative aree di pertinenza.

Al comma 3 del predetto articolo 3 viene specificato che il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla deliberazione comunale che dichiara:

- a. *l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto. L'effettiva riqualificazione integra l'interesse pubblico ove rimuova, relativamente a edifici degradati o con funzioni incongrue o dismessi, anche mediante il mutamento di destinazioni d'uso, condizioni di degrado sociale, edilizio, economico, anche singolarmente intese;*
- b. *il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;*
- c. *l'eventuale attribuzione di volume o superficie premiale, espressa applicando i parametri di cui alla normativa locale;*
- d. *l'eventuale delocalizzazione di superficie o volume, in tutto o in parte, in area o aree diverse, purché non caratterizzate da inedificabilità assoluta. La dotazione delocalizzata può aggiungersi a quella esistente o prevista dalla disciplina urbanistica vigente.*

Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/2024 del 26 febbraio 2024, sono stati introdotti ulteriori integrazioni e criteri applicativi in merito all'applicazione dell'articolo 3 della legge 16/2018 e s.m.i. in tema di Permesso di costruire in deroga.

In questa ultima deliberazione è stato sottolineato che la normativa vigente e le precitate deliberazioni, che si intendono integralmente confermate seppur con le precisazioni introdotte, costituiscono l'ossatura principale consolidata regolante gli interventi in deroga al P.R.G. che si è ritenuto necessario implementare con ulteriori principi ed indicazioni di nuova introduzione così riassunti:

- la progettazione dovrà raggiungere un'elevata qualità compositiva, architettonica e ambientale che verrà valutata dalla Commissione Edilizia o dalla Commissione Locale Paesaggio per le loro rispettive competenze. Tale valutazione presterà particolare attenzione al rapporto della proposta progettuale con il tessuto urbano circostante e al suo valore di ricucitura, alla ricostruzione dei fronti urbani nei tessuti caratterizzati dalla presenza di cortine edilizie, al modo in cui i nuovi fabbricati fronteggiano lo spazio pubblico e, più in generale, alla qualità del progetto degli spazi aperti. A tal fine, con il presente atto, si dispone che i nuovi parcheggi afferenti le costruzioni di nuove strutture di vendita commerciale dovranno essere realizzati in quota prevalente nel sottosuolo dell'area di pertinenza delle costruzioni o in struttura sopra suolo entro l'involucro dell'edificio. La realizzazione di eventuali spazi residuali di parcheggio in superficie, con le modalità previste dal vigente Regolamento edilizio, dovrà privilegiare sistemi di trasporto alternativi quali biciclette, veicoli a basso impatto ambientale e, in generale, tutta la mobilità dolce e sostenibile. Inoltre, sempre in superficie, potranno essere realizzati spazi di parcheggi in assolvimento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e un numero limitato di spazi di sosta per esigenze meramente temporanee;
- le trasformazioni edilizie che comportano interventi di demolizione/ricostruzione, ampliamenti della superficie coperta o, comunque, modifiche dell'impianto planimetrico preesistente tali da comportare impatti sul suolo dovranno adottare eventuali misure compensative con le modalità previste dalla normativa vigente sul tema e dalle deliberazioni approvate della Città;
- i progetti dovranno dimostrare, attraverso una relazione tecnica corredata da idonea documentazione, il raggiungimento di un livello di sostenibilità energetica ed ambientale superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento ai più noti sistemi di certificazione in uso.

L'ambito oggetto della presente richiesta di Permesso di Costruire in deroga è sito in via Pianezza, 311 int. 10/A e 10/D, all'interno della Circoscrizione 5, ed è caratterizzato dalla presenza di n. 5 fabbricati a destinazione produttiva e accessori all'attività produttiva, di cui tre elevati ad un piano fuori terra ed i restanti a due piani fuori terra. L'edificazione degli immobili in questione risale approssimativamente ai primi anni sessanta del ventesimo secolo. L'area in oggetto è in questo momento destinata al deposito all'aperto di autoveicoli, mentre i fabbricati che vi insistono sono attualmente sfitti, inutilizzati e fatiscenti e non più consoni a poter ospitare una nuova attività produttiva, vista la loro tipologia architettonica, la frammentazione del complesso ed il posizionamento degli edifici non funzionale all'interno del lotto. Il sito è localizzato nelle vicinanze

dell'ultimo tratto di corso Regina Margherita, in prossimità dell'ingresso alla Tangenziale Nord, in una zona periferica disomogenea a destinazione mista, priva di particolari pregi paesaggistici e contraddistinta dalla presenza di una consistente area a destinazione produttiva dismessa ed abbandonata.

Le unità immobiliari in questione, come detto in precedenza, sono sfitte ed inutilizzate da parecchi anni, così come molte altre realtà produttive presenti nei dintorni, a causa della progressiva e costante trasformazione del sistema produttivo che ha reso tali ambiti e tali immobili inadeguati alle nuove attività di produzione.

L'inutilizzo, la vetustà ed il mancato presidio degli immobili, costituiscono ora un elemento di degrado edilizio che si riflette negativamente sul contesto circostante, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista sociale, in particolar modo per quanto concerne la sicurezza, trattandosi di fabbricati abbandonati e potenzialmente occupabili abusivamente.

Le modifiche previste in progetto, finalizzate all'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi limitrofi esistenti, non potranno che costituire l'occasione di riqualificare e recuperare una porzione di territorio attualmente degradata ed abbandonata, posta ai margini di un ampio complesso residenziale.

Le unità immobiliare oggetto della proposta di intervento sono attualmente censite al N.C.E.U. del Comune di Torino al Foglio 1114, mappale 21, sub 5, 8 e 9 e al Foglio 1114, mappale 24, sub 10 e 12.

L'intervento oggetto della presente proposta progettuale prevede la demolizione dei 5 fabbricati a destinazione produttiva, denominati "A", "B", "C", "D" ed "E", di consistenza pari a 920,88 mq di SLP, con superficie coperta pari a 748,02 mq, e la contestuale realizzazione di un unico edificio a destinazione produttiva di due piani fuori terra con autorimessa interrata, di SLP pari a 992,61 mq, comprensiva della premialità prevista dall'articolo 5, comma 14, Legge 106/2011. Tale intervento non necessita il soddisfacimento del fabbisogno di aree a servizi, ai sensi dell'articolo 21 della L.U.R. 56/1977 e s.m.i..

La proprietà ha presentato, in data 15 ottobre 2019, al protocollo dell'Area Edilizia Privata, istanza, registrata con il numero 2019-15-21541 e successive integrazioni di cui l'ultima nel dicembre 2023, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e articolo 3 Legge Regionale 16/2018, per il parametro relativo alle modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e per la destinazione d'uso.

L'area d'intervento è inquadrata dal vigente P.R.G. in Zona a verde Privato con Preesistenze Edilizie, Area Normativa "Zona a verde privato con Preesistenze Edilizie", normata dall'articolo 17 delle N.U.E.A. del P.R.G.C..

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C., articolo 6, comma 4 ter, su tutti gli edifici esistenti, non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso.

L'intervento proposto, risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G..

Il progetto presentato, tuttavia, prevede un intervento di ristrutturazione edilizia che, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano e della zonizzazione di P.R.G., risulta essere finalizzato all'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi limitrofi esistenti, ai sensi del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e come meglio precisato nella deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009).

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto l'intervento proposto persegue i fini, previsti dalla legge, della riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche, con l'obiettivo di porre rimedio a situazioni degradate o di bassa qualità sotto il profilo sociale ed

economico e di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica.

La stima del contributo di costruzione dovuto per l'intervento in oggetto, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire, è pari ad Euro 43.873,36, per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione e a Euro 21.936,68 per quanto riguarda i costi di costruzione.

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), è stato calcolato il valore del contributo di riqualificazione che, per l'intervento in questione, è pari ad Euro 9.090,31.

Acquisiti i pareri dei Servizi competenti, l'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente.

Il progetto è stato sottoposto alla Commissione Edilizia che, nella seduta del 21 novembre 2019, ha espresso parere favorevole in merito all'intervento in deroga al P.R.G.C..

Con il presente provvedimento s'intende, pertanto, approvare la deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, del sopra richiamato dall'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 3 della Legge 16/2018 così come sostituito dalla Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 7 per il parametro relativo alle modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e la destinazione d'uso.

L'intervento in questione, rientrando nella fattispecie prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 16/2018, come indicato all'articolo 3, comma 5, della citata Legge 16/2018, è escluso dall'applicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 13 febbraio 2023 avente ad oggetto: LEGGE REGIONALE PIEMONTE N. 7/2022 "NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA"- MODALITA' APPLICATIVE E PRIME DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DI COMPETENZA DELLA CITTA'. APPROVAZIONE.

Il Dirigente firmatario dichiara che, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice del Comportamento della Città, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale dell' 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009)

di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da trasformare per Servizi (A.T.S.) e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/2024 del 26 febbraio 2024 di approvazione di precisazioni agli indirizzi precedenti e di introduzione di nuovi principi e indicazioni relativi alla qualità delle aree urbane e alle tematiche ambientali;

Vista la Legge Regionale 4 ottobre 2018 n. 16 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana" così come modificata dalla L.R. n.7/2022;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di Permesso di Costruire in deroga, del 21 giugno 2023, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 7 "Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia";

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere che il progetto di riqualificazione afferente l'immobile, sito a Torino, via Pianezza, 311 int. 10/A e 10/D, richiesto, ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, dell'articolo 14 D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 3 L.R. 16/2018 e s.m.i., dalla proprietà in data 15 ottobre 2019 con istanza registrata al protocollo dell'Area Edilizia Privata al numero 2019-15-21541, volto ad ottenere permesso di costruire in deroga per la demolizione di n. 5 fabbricati a destinazione produttiva, denominati "A", "B", "C", "D" ed "E", di consistenza pari a 920,88 mq di SLP e contestuale realizzazione di un unico edificio a destinazione produttiva, di SLP pari a 992,61 mq, comprensivi della premialità prevista dall'articolo 5, comma 14, Legge 106/2011, (allegati 1-8), riveste interesse pubblico trattandosi di un intervento finalizzato alla rimozione di condizioni di degrado edilizio ed è riconducibile alle finalità di riqualificazione degli immobili previste dall'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n.70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 e dall'articolo 3 della Legge 16/2018 e s.m.i. "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana", così come sostituito dalla Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 7 "Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia";
2. di approvare la deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, del sopra richiamato dall'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e

dell'articolo 3 della Legge 16/2018 così come sostituito dalla Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 7 per il parametro relativo alle modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e la destinazione d'uso;

3. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato il Permesso di Costruire in Deroga previo pagamento del contributo di costruzione, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del permesso di costruire, stimabile, alla data odierna, in Euro 65.810,04, del contributo di riqualificazione stimabile in Euro 9.090,31;
4. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (allegato n. 9).

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Paolo Mazzoleni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Tiziana Scavino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

---

LA PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-442-2024-All\_1-1.\_TAV01-02-05-06.pdf



2. DEL-442-2024-All\_2-2.\_TAV\_03.pdf



3. DEL-442-2024-All\_3-3.\_TAV\_04.pdf



4. DEL-442-2024-All\_4-4.\_2019-15-21541\_inserimento\_ambientale.pdf



5. DEL-442-2024-All\_5-5.\_documentazione\_fotografica.pdf



6. DEL-442-2024-All\_6-6.\_Consumo\_Suolo.pdf



7. DEL-442-2024-All\_7-7.\_parere\_acustica.pdf



8. DEL-442-2024-All\_8-8.\_Parere\_bonifiche.pdf



9. DEL-442-2024-All\_9-All.n\_VIE.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento